



Bruxelles, 8.11.2022  
COM(2022) 572 final

2022/0359 (NLE)

Proposta di

## **DECISIONE DEL CONSIGLIO**

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

## RELAZIONE

### **1. OGGETTO DELLA PROPOSTA**

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato doganale istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in relazione alla prevista adozione di una decisione del comitato doganale che modifica il protocollo 1 dell'ALS relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa

### **2. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

#### **2.1. L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore**

L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore ("l'accordo") è entrato in vigore il 19 ottobre 2018. Il Parlamento europeo ha dato la sua approvazione all'accordo il 13 febbraio 2019.

Gli Stati membri dell'UE hanno approvato l'accordo commerciale l'8 novembre 2019. Esso è entrato in vigore il 21 novembre 2019.

#### **2.2. Il comitato doganale**

Il comitato doganale è istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati) dell'accordo ed è composto da rappresentanti delle autorità doganali e di altre autorità competenti delle parti. Il comitato doganale garantisce il corretto funzionamento del capo 6 (Dogane e facilitazione degli scambi commerciali) del protocollo 1 e di eventuali disposizioni supplementari in materia doganale concordate dalle parti.

L'articolo 34 ("Modifiche del presente protocollo") del protocollo 1 stabilisce che "[c]on decisione adottata in sede di comitato doganale istituito a norma dell'articolo 16.2 (Comitati specializzati), le parti possono modificare le disposizioni del presente protocollo."

#### **2.3. L'atto previsto della decisione del comitato doganale che modifica il protocollo 1 dell'ALS relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

Durante la sua prima riunione il comitato doganale deve adottare una decisione che modifica il protocollo 1 dell'ALS relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa, e i relativi allegati.

Scopo dell'atto previsto è modificare il protocollo 1 con riguardo ai seguenti elementi:

- aggiornamento del protocollo 1 all'ultima versione della nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (il "sistema armonizzato");
- sostituzione, per gli esportatori dell'UE, del sistema di autocertificazione dell'origine delle merci da parte degli esportatori autorizzati con un sistema di autocertificazione dell'origine delle merci da parte degli esportatori registrati (il "sistema REX");
- ampliamento dell'ambito di applicazione dei tre contingenti di origine seguenti applicabili a prodotti originari di Singapore importati nell'UE: carne in scatola, palline di pesce al curry, palline di seppia.

L'atto previsto vincolerà le parti a norma dell'articolo 34 del protocollo 1 dell'accordo e della DICHIARAZIONE COMUNE RIGUARDANTE LA REVISIONE DELLE NORME DI ORIGINE DI CUI AL PROTOCOLLO 1 figurante nel protocollo 1.

### **3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE**

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nel comitato doganale si basa sul progetto di decisione del comitato doganale accluso alla presente decisione.

### **4. BASE GIURIDICA**

#### **4.1. Base giuridica procedurale**

##### *4.1.1. Principi*

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono "*le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo*".

Rientrano nel concetto di "*atti che hanno effetti giuridici*" gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che "*sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione*".<sup>1</sup>

##### *4.1.2. Applicazione al caso concreto*

Il comitato doganale è un organo istituito da un accordo, ossia l'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore.

L'atto che il comitato doganale è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici. L'atto previsto avrà carattere vincolante nell'ambito del diritto internazionale a norma dell'articolo 34 del protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

#### **4.2. Base giuridica sostanziale**

##### *4.2.1. Principi*

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

##### *4.2.2. Applicazione al caso concreto*

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune.

La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE.

---

<sup>1</sup> Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

### **4.3. Conclusioni**

La base giuridica della decisione proposta deve quindi essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

### **5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO**

Poiché l'atto del comitato doganale modificherà il protocollo 1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore e i relativi allegati, è opportuno pubblicarlo nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* dopo la sua adozione.

Proposta di

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

**relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea nel comitato doganale istituito a norma dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore in merito alla modifica del protocollo 1 relativo alla definizione della nozione di "prodotti originari" e ai metodi di cooperazione amministrativa**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e la Repubblica di Singapore (di seguito "l'accordo") è stato concluso dall'Unione con decisione (UE) 2019/1875 del Consiglio<sup>2</sup> ed è entrato in vigore il 21 novembre 2019.
- (2) A norma dell'articolo 34 del protocollo 1 dell'accordo, il comitato doganale può adottare decisioni per modificare le disposizioni del protocollo 1.
- (3) Nel corso della sua prima riunione il comitato doganale deve adottare una decisione che modifica il protocollo 1 e i relativi allegati.
- (4) È opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione nel comitato doganale, poiché la decisione vincolerà l'Unione.
- (5) Alcune modifiche sono state introdotte il 1° gennaio 2012, il 1° gennaio 2017 e il 1° gennaio 2022 nella nomenclatura disciplinata dalla convenzione sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci ("SA"). La decisione è necessaria per aggiornare il protocollo 1 e i relativi allegati al fine di tenere conto dell'ultima versione del SA.
- (6) È opportuno ampliare l'ambito di applicazione dei contingenti annuali di cui all'allegato B bis per la carne in scatola, le palline di pesce al curry e le palline di seppia al fine di consentire agli esportatori di Singapore di utilizzarli.
- (7) Allo scopo di garantire la parità di trattamento degli operatori economici di entrambe le parti per quanto riguarda la certificazione dell'origine, il protocollo 1 dovrebbe essere modificato in modo che ciascuna parte possa decidere, conformemente alle proprie disposizioni legislative e regolamentari, quale esportatore possa autocertificare l'origine delle sue merci originarie. Ciò consentirà che, nell'Unione, l'origine delle merci sia certificata da esportatori registrati anziché da esportatori autorizzati, analogamente al sistema applicato da Singapore nell'ambito dell'accordo,

---

<sup>2</sup> GUL 294 del 14.11.2019, pag. 1.

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

*Articolo 1*

La posizione che deve essere adottata a nome dell'Unione nella prima riunione del comitato doganale si basa sul progetto di decisione del comitato doganale accluso alla presente decisione.

I rappresentanti dell'Unione nel comitato doganale possono concordare modifiche tecniche minori della decisione.

*Articolo 2*

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio  
Il presidente*